

Civile Ord. Sez. 6 Num. 8333 Anno 2015

Presidente: BOGNANNI SALVATORE

Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

Data pubblicazione: 24/04/2015

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

De Rose Pino Franco, rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Noia e Francesco Perri, giusta procura in atti-----Ricorrente

Contro

Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, al viale Regina Margherita 294, presso lo studio dell'avv. Enrico Fronticelli Baldelli, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti-----Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 84/1/13, depositata il 20/5/2013;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 25/3/2015 dal Dott. Marcello Iacobellis;

Udito l'avv. Perri per il ricorrente;

Svolgimento del processo

La controversia promossa da De Rose Pino Franco contro Equitalia Sud s.p.a. ha ad oggetto l'impugnativa dell'iscrizione ipotecaria su alcuni immobili siti nel comune di Paola a seguito del mancato pagamento della cartella esattoriale n. 0342008003680650900000 .

Con la decisione in epigrafe, la CTR ha accolto l'appello proposto da Equitalia Sud S.p.a. contro la sentenza della CTP di Cosenza n. 404/1/11 che aveva accolto il ricorso del contribuente, sul rilievo che in sede di appello Equitalia Sud s.p.a. aveva dato prova della rituale notifica della cartella di pagamento e che l'iscrizione ipotecaria non doveva essere preceduta dall'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50 del dpr 602/73. Il ricorso proposto si articola in cinque motivi. Resiste con controricorso Equitalia Sud s.p.a.. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. proponendo il rigetto del ricorso. Il presidente ha fissato l'udienza del 25/3/2015 per l'adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il contribuente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

Con primo motivo – recante l'intitolazione : violazione e falsa applicazione di norma di diritto, art. 360 c.p.c. n.3 , nullità della sentenza e del procedimento , art. 360 n. 4- il ricorrente assume la nullità della decisione: la CTR non avrebbe rilevato la carenza di legittimazione di Equitalia Sud s.p.a., soggetto giuridico diverso da Equitalia ETR S.p.a., convenuto in primo grado.

La doglianza è destituita di fondamento, avendo il De Rose accettato il contraddittorio in sede di appello senza alcuna contestazione al riguardo (v. Cass., sentt. Sez. 2, Sentenza n. 25341 del 15/12/2010; Sentenza n. 4381 del 23/02/2009).

Con secondo motivo - recante l'intitolazione : violazione e falsa applicazione di norma di diritto, art. 360 c.p.c. n.3 , nullità della sentenza e del procedimento , art. 360 n. 4, inesistenza della notifica della cartella esattoriale- il ricorrente assume la violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. laddove la CTR ha ritenuto provata la notifica della cartella esattoriale nonché dell'avviso di iscrizione.

Con terzo motivo - recante l'intitolazione : violazione e falsa applicazione di norma di diritto, art. 360 c.p.c. n.3 , nullità della sentenza e del procedimento , art. 360 n. 4- il ricorrente assume la violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. laddove la CTR ha ritenuto la rituale notifica della cartella in quanto *“dalla documentazione versata in atti emerge che la cartella in questione è stata notificata a mezzo posta in data 12/8/2009 a mani di Fragella Filomena che si è qualificata come incaricata al ritiro degli atti e che la stessa in qualità di portiere ha ritirato anche la raccomandata contenente la notifica dell'avviso di iscrizione di ipoteca”*.

Assume il ricorrente di non risiedere alla via del Mulino 5/A e che sconosciuta era la figura di Frangella Filomena.

Inammissibile è la censura di violazione di legge . In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione. (Sez. 5, Sentenza n. 8315 del 04/04/2013). Né il ricorrente ha formulato argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza.

Inammissibile è altresì la censura di nullità della sentenza non risultando denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata.

Con quarto motivo - recante l'intitolazione : violazione e falsa applicazione di norma di diritto, art. 360 c.p.c. n.3 , nullità della sentenza e del procedimento , art. 360 n. 4- il ricorrente censura la decisione laddove la CTR ha posto a base della decisione documentazione non prodotta in primo grado.

La censura è infondata. In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima - non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69), essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (Sez. 5, Sentenza n. 18907 del 16/09/2011).

Con quinto motivo - recante l'intitolazione : violazione e falsa applicazione di norma di diritto, art. 360 c.p.c. n.3 , nullità della sentenza e del procedimento , art. 360 n. 4- il ricor-

rente assume la inesistenza della notifica della cartella in quanto eseguita direttamente dall'Agente della riscossione a mezzo posta.

La censura è infondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (di recente Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014) secondo cui , in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore di Equitalia Sud s.p.a., delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi € 2.600,00, di cui € 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

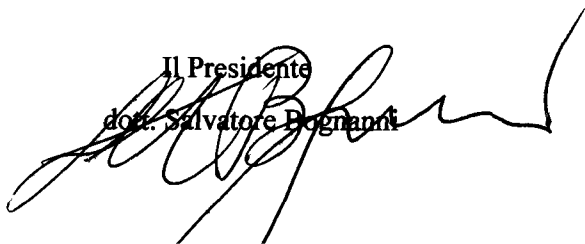
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore di Equitalia Sud s.p.a., delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi € 2.600,00, di cui € 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma, 25/3/2015

Il Presidente
dott. Salvatore Dagnanti



DEPOSITATO IN CANCELLERIA